



MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE

FONDAZIONE C.I.V.E.S.

Deliberazione Commissariale n. 10 del 29 maggio 2017

Oggetto: Modifiche allo Statuto della Fondazione CIVES - deliberazioni n. 26 del 5 luglio 2016, n. 27 del 18 luglio 2016 e n. 9 del 10 maggio 2017 – Chiusura del procedimento e approvazione Statuto

IL COMMISSARIO

PREMESSO che

- a. con deliberazione n. 29 del 7 febbraio 2014 la Giunta Regionale della Campania ha disposto la gestione commissariale della Fondazione C.I.V.E.S. al fine di conseguire il ripristino delle attività gestionali e l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta al risanamento economico - finanziario ed al rilancio culturale della Fondazione;
- b. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 235 del 23/11/2015, stato nominato il dott. Vincenzo Rinaldi Commissario Straordinario per la reggenza della Fondazione in sostituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione;
- c. con deliberazione n. 470 del 21/10/2015 la Giunta Regionale ha predisposto il rinnovo della gestione commissariale della Fondazione C.I.V.E.S.;
- d. con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 21/10/2016 è stato prorogato l'incarico al dott. Vincenzo Rinaldi quale Commissario Straordinario per la reggenza della Fondazione in sostituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione;
- e. tale incarico ha previsto l'attuazione, in conformità agli indirizzi della Giunta Regionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di una politica di riordino attraverso una preventiva verifica della situazione economico, finanziaria e patrimoniale; l'assunzione dei provvedimenti necessari a ricondurre alla normalità l'attività gestionale dell'istituto culturale; la predisposizione di un programma di assetto economico volto alla valorizzazione delle vocazioni e delle potenzialità della Fondazione; l'adozione delle necessarie modifiche statutarie;
- f. con nota congiunta del Sindaco della Città di Ercolano, prot. n. 52572 del 10/12/2013, e del Presidente della Provincia di Napoli, reg. uff. n. 01181127 del 11/12/2013, si chiedeva alla Regione Campania di attivare le procedure per la nomina di un Commissario straordinario indicando, tra l'altro, le modifiche statutarie da farsi;
- g. con nota prot. n. 68/16 del 23/01/2016 il Commissario straordinario ha comunicato ai soci fondatori l'intenzione di avviare l'iter di consultazioni per raccogliere le eventuali ulteriori indicazioni dei soci in ordine alle modifiche necessarie, chiedendo ai rappresentanti legali l'indicazione di eventuali delegati con i quali condurre gli incontri di consultazione;
- h. il Sindaco del Comune di Ercolano ha delegato, per dette attività, l'Assessore al bilancio, dott. Pietro Paolo Mauro;
- i. il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha delegato, per dette attività, il consigliere metropolitano, dott. Elpidio Capasso;
- j. il Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali della Giunta regionale della Campania, ha individuato il dott. Raffaele Balsamo, dirigente dello Staff per la verifica dell'attuazione del piano della performance organizzativa e vigilanza e controllo sulle società partecipate e gli enti strumentali, quale rappresentante della Regione Campania;
- k. con verbale prot. n. 85/16 del 28/01/2016 il rappresentante del Comune di Ercolano ha fornito le proprie indicazioni in merito alle modifiche da apportare allo statuto;
- l. il rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, a seguito di interlocuzioni con il Commissario, si è riservato di formulare eventuali osservazioni all'atto della proposta di modifica; la Regione Campania ha formulato le proprie indicazioni con nota prot. n. 0264126 del 18/04/2016;
- m. a seguito di ciò, si è provveduto ad adottare, con deliberazione commissariale n. 18 del 6 maggio 2016, lo schema contenente l'esplicitazione delle proposte di modifica dello statuto, nonché la procedura di condivisione delle modifiche proposte, con i soci fondatori e con i soggetti previsti per legge, mediante

partecipazione al procedimento amministrativo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile;

- n. con deliberazione commissariale n. 26 del 5 luglio 2016, avente ad oggetto: *Modifica Statuto – Conclusione del procedimento*, così come rettificata dalla successiva deliberazione commissariale n. 27 del 18 luglio 2016, veniva, tra l'altro, approvato lo schema riportante le modifiche allo Statuto della Fondazione CIVES a conclusione del procedimento di cui al precedente punto i.
- o. che con nota n. prot. 6591/UDCP/UfficioV del 7/3/2017, il Presidente della Giunta regionale della Campania ha segnalato l'opportunità, affinché l'adesione al coordinamento regionale in materia di cultura e beni culturali sia adeguatamente rappresentato e facilitato, di riservare alla Regione Campania il potere di designazione del Presidente della Fondazione, anche in linea con il principio generale che tale facoltà sia riconosciuta al socio erogante mediamente la maggior quota di contribuzione;
- p. che a seguito di tale comunicazione e di confronti informali tra i soci Fondatori, dai quali sono state concordate le nuove proposte di modifiche, con deliberazione commissariale n. 9 del 10 maggio 2017 si è proceduto alla riapertura del procedimento, dandone comunicazione agli interessati con PEC inviata in pari data e precisando che i soggetti interessati, ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, avrebbero potuto presentare osservazioni e memorie entro i successivi quindici giorni;

RILEVATO

- a. che entro i previsti quindici dalla data di ricevimento delle comunicazioni, nessuno tra i soggetti interessati ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito;

RITENUTO

- a. di dover concludere il procedimento di cui alle richiamate delibere commissariali n. 18 del del 6 maggio 2016, n. 26 del 5 luglio 2016, n. 27 del 18 luglio 2016 e n. 9 del 10 maggio 2017;
- b. di dover approvare lo Statuto della Fondazione CIVES nella formulazione proposta con la richiamata deliberazione commissariale n. 9 del 10 maggio 2017;

VISTO

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 235 del 23/11/2015;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 25 del Codice Civile.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa,


DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di dichiarare concluso il procedimento di cui alle delibere del Commissario straordinario della Fondazione CIVES n. 18 del del 6 maggio 2016, n. 26 del 5 luglio 2016, n. 27 del 18 luglio 2016 e n. 9 del 10 maggio 2017;
2. di approvare il nuovo Statuto della Fondazione CIVES nella formulazione riportata nello schema allegato al presente provvedimento, del quale è parte costitutiva e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai soci fondatori e agli organi di vigilanza regionali;
4. di procedere agli adempimenti in osservanza degli artt. 14 e 16 del Codice civile, nonché degli artt. 2 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, per la registrazione delle modificazioni statutarie;
5. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo di relativo allegato, sul sito ufficiale della Fondazione CIVES.

Ercolano, 29 maggio 2017

Il Commissario Straordinario
(DFGRC n. 216 del 21/10/2016)
Dott. Vincenzo Rinaldi



STATUTO DELLA FONDAZIONE C.I.V.E.S.

Articolo 1 - Costituzione

1. La Fondazione CIVES (Centro Integrato per la Valorizzazione di Ercolano e degli Scavi), di seguito denominata Fondazione, è retta dalle disposizioni di legge e dal presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. In particolare, la Fondazione persegue le seguenti finalità:
 - a) gestire ed amministrare il complesso di beni immobili definito "Iaccarino";
 - b) costituire e gestire il Museo denominato "Museo Archeologico Virtuale – MAV di Ercolano", avente la funzione di museo e fulcro di ricerca dell'archeologia virtuale e digitale, al fine di perseguire l'evoluzione scientifica e l'innovazione delle tecnologie applicate all'archeologia virtuale e alla digitalizzazione nel campo della cultura e dei beni culturali, da esplicarsi anche attraverso il dialogo con i fruitori mediante la comunicazione digitale, in modo da offrire ulteriori opportunità di vivere il museo, rispetto all'estemporaneità della visita tradizionale;
 - c) gestire e valorizzare beni culturali e ambientali e promuovere, gestire o far gestire attività culturali, manifestazioni e stagioni teatrali e musicali;
 - d) costituire e gestire strutture o centri di esposizione permanente, anche museali, per la diffusione e la conoscenza della cultura archeologica e artistica italiana, anche all'estero, e per lo svolgimento di manifestazioni per l'intero arco annuale nel contesto urbano e regionale in cui è chiamata ad operare.
 - e) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione, di produzione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'archeologia, arti visive, della pittura e della scultura, dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi di riferiscono;
 - f) organizzare esposizioni e mostre a carattere nazionale o internazionale nei settori della propria attività, eventualmente ricorrendo a premi, concorsi, borse di studio e a sistemi di permanenza residenziale;
 - g) valorizzare ed estendere, nel territorio regionale campano, le risorse immobili connesse ai beni e alle attività culturali, aumentandone la capacità di attrarre od incrementare le risorse mobili del capitale produttivo, della tecnologia, delle conoscenze e dei beni immateriali, del capitale umano, e sviluppando la attitudine imprenditoriale e la crescita delle imprese e delle organizzazioni che se ne occupano;
 - h) creare o partecipare alla costituzione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di valorizzazione e di attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio storico artistico e alle attività culturali;
 - i) contribuire a consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e archivistico, bibliotecario del Mezzogiorno, nonché quelle relative alle attività di spettacolo e di animazione culturale, e a migliorare la qualità dei servizi culturali e di quelli per la valorizzazione del patrimonio, compresa la promozione della loro conoscenza e della loro divulgazione e fruizione pubblica;
 - l) contribuire a riorganizzare ed ampliare la rete museale campana, anche mediante il potenziamento dei servizi multimediali, in rete, integrati, e provvedere al restauro, alla ristrutturazione funzionale o alla gestione di contenitori museali e di edifici di interesse storico, architettonico o artistico, siano o meno di proprietà della Fondazione, al fine di una loro fruizione collettiva;
 - m) concorrere al recupero di emergenze architettoniche e archeologiche, nell'ambito del processo di riqualificazione integrata della città di Ercolano e nell'ambito di itinerari storico- culturali, naturalistici e ambientali;

n) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione, di catalogazione, di pubblicazione editoriale e radiotelevisiva, di rilievo nazionale ed internazionale, nell'ambito delle proprie attività.

3. La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

4. La Fondazione favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con soggetti privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori. Aderisce e concorre alle azioni di coordinamento regionale finalizzate all'evoluzione del sistema culturale campano secondo le previsioni della normativa vigente.

5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio regionale campano. Attività finalizzate alla promozione del territorio, alla diffusione della cultura, della ricerca e della formazione nei campi di intervento della Fondazione potranno svolgersi in Italia ed all'Estero.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Ercolano, nei locali del MAV in via IV Novembre 44. Le attività promosse dalla Fondazione nell'ambito della città di Ercolano si svolgono negli edifici di sua proprietà e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del Comune di Ercolano o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via esclusivamente accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa le cui finalità istituzionali si esplicano comunque nel territorio regionale campano.

Articolo 3 - Funzionamento ed attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione C.I.V.E.S., nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può svolgere qualsivoglia attività utile al perseguimento delle finalità precitate, ispirando la sua attività ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia nonché nel rispetto della corretta gestione finanziaria.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di comodato, di superficie, o di altri diritti parziali, su beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;

b) amministrare e gestire, anche in via commerciale e a mezzo d'impresa, concedere e dare in locazione i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, entro i limiti concessi dai rispettivi titoli di godimento;

c) partecipare, anche mediante fornitura di beni e risorse materiali ed umane, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) svolgere attività commerciali, o ad esse partecipare, connesse e strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, di alta formazione, di specializzazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed altre attività accessorie;

- g) istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi, promuovere la residenza artistica;
 - h) gestire aree archeologiche, parchi e riserve naturali;
 - i) raccogliere fondi, oggetto di gestione separata, destinati al finanziamento delle proprie attività;
 - j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché della denominazione delle manifestazioni organizzate e dei progetti eventualmente affidati dai fondatori; la Fondazione potrà consentire o concederne l'uso, anche a titolo oneroso, per iniziative coerenti con le proprie finalità.
3. La Fondazione assolverà i propri compiti anche attraverso la previa sottoscrizione di convenzioni con uno o più dei soci fondatori o degli Enti Partecipanti.
4. In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio scopo ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Ciascun socio fondatore, sentiti gli altri fondatori, può proporre all'autorità preposta alla vigilanza sulla Fondazione lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione allorché:
- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
 - b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga entità;
 - c) non venga ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma del presente statuto;
 - d) vi sia impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Qualora le previsioni del presente statuto, in tema di nomina e sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti non possano attuarsi, l'autorità preposta alla vigilanza vi provvede ai sensi dell'art. 25 del Codice civile.

Articolo 5 - Patrimonio

1. La Fondazione ha i seguenti beni patrimoniali:

A) Fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o in beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori di diritto, se destinati espressamente al fondo di dotazione;
- dal diritto d'uso dell'immobile definito "Palazzo Iaccarino" in Ercolano, situato in Via IV Novembre 44, totalmente indisponibile;
- dal diritto d'uso dei beni mobili che costituiscono la dotazione del Museo Archeologico Virtuale, che verranno meglio descritti ed allibrati nell'inventario dei beni mobili della Fondazione, totalmente indisponibili.

B) Patrimonio:

Il patrimonio, disponibile con le modalità di cui al presente articolo 5 n. 3, è costituito:

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
- dalle elargizioni fatte a qualsiasi titolo da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, siano imputati al patrimonio.

La dotazione in danaro può essere utilizzata ai fini della patrimonializzazione della Fondazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del Codice civile.

2. La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice civile.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio e della parte in denaro del fondo di dotazione, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i tre esercizi successivi.

Articolo 6 - Beni in concessione o in uso pubblico

1. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali con i rispettivi proprietari; in ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano nella disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.
2. I beni di proprietà di soggetti pubblici, concessi in uso, gestione, locazione o detenzione alla Fondazione, permangono destinati alla loro finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del soggetto pubblico proprietario, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità dalle vigenti disposizioni. La responsabilità soggettiva, per atti adottati in assenza di una specifica autorizzazione da parte dell'organo deputato, è in capo al soggetto che assume gli atti se non rientranti nella sua specifica funzione. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione è prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, essere trascritte nel registro di cui all'articolo 33 del Codice civile.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dagli apporti versati dai fondatori di diritto;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - e) dai contributi dei Partecipanti e degli Aderenti;
 - f) dai contributi dei Fondatori non espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore unico.
4. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali.
5. In ogni caso, la Fondazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige le proprie scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza ed analiticità le



operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e a rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a due anni.

6. Nello svolgimento di attività, anche commerciali, direttamente connesse, la Fondazione tiene scritture contabili separate previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, o delle diverse norme al tempo applicabili.

7. Il bilancio di previsione costituisce titolo autorizzatorio delle spese della Fondazione, che possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, salva variazione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dagli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

8. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

9. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori di diritto;
- b) Partecipanti;
- c) Aderenti.

Articolo 10 - Fondatori di diritto

1. Sono Fondatori di diritto il Comune di Ercolano, la Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) e la Regione Campania.

Articolo 11 - Partecipanti ed Aderenti

1. Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

2. Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche, singole od associate, sia italiane che estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali. La stima delle contribuzioni in natura avverrà, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2343 del Codice civile.

3. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. La qualifica di Partecipante ed Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei membri già designati l'esclusione di Partecipanti, ed a maggioranza dei presenti quella degli Aderenti, per grave e

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può essere deliberata anche per:
- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile. In tal caso restano obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

Articolo 13 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Direttore generale;
 - d) il Comitato Tecnico – Scientifico;
 - e) il Collegio dei Partecipanti;
 - f) il Revisore unico dei conti.

Articolo 14 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri così designati:
- a) uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) uno designato dal Sindaco del Comune di Ercolano;
 - c) uno designato dalla Città Metropolitana di Napoli.
2. Con le modalità e i termini da esso stesso definiti, il Consiglio d'Amministrazione può essere integrato da uno o due consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti, qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 2.
3. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, nominati con atto del Presidente della Giunta regionale sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma 1, sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità organizzative, e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Qualora un membro del Consiglio d'Amministrazione sia nominato prima della scadenza quadriennale dell'organo, egli resta in carica fino a tale scadenza. Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del Consiglio precedente, durante i quali l'organo scaduto opera in regime di prorogatio, potendo adottare solo atti di ordinaria amministrazione. In ogni caso di vacanza totale degli organi di Amministrazione di nomina ordinaria e straordinaria, i relativi poteri sono esercitati dal Revisore unico dei conti limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
6. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di

Amministrazione dovrà provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, ad interpellare i soggetti competenti alla designazione, affinché nominino il nuovo Consigliere, che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

7. La carica di componente del Consiglio d'Amministrazione è svolta a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
2. In particolare, il Consiglio d'Amministrazione provvede a:
 - a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
 - b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - c) assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;
 - d) fissare modalità e criteri per divenire Aderenti e Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, con la definizione di un regolamento per le procedure elettorali dei membri del Consiglio d'Amministrazione espressi dai Partecipanti;
 - e) stabilire criteri per le assunzioni di personale, per il relativo trattamento economico, per la definizione delle dotazioni organiche e per le decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della Fondazione;
 - f) individuare i settori di attività e gli eventuali rami di azienda della Fondazione;
 - g) nominare il Direttore generale, determinandone compiti, obiettivi e compenso;
 - h) autorizzare la nomina, ad opera del Direttore generale, del Direttore museale, determinandone compiti, obiettivi e compenso;
 - i) nominare al proprio interno un Vicepresidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
 - j) delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni, al Presidente;
 - k) determinare il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, e provvedere alla loro nomina.
 - l) determinare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, la misura del compenso spettante al Revisore unico dei conti;
 - m) adottare la disciplina della contabilità della Fondazione, ed approvare tutti gli atti generali e regolamentari di disciplina dello svolgimento delle attività statuarie;
 - n) attribuire al Direttore generale ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, incarichi particolari, ed il potere di rappresentanza necessario per l'adempimento degli stessi;
 - o) istituire apposite commissioni per lo svolgimento delle attività statuarie, ove opportuno, nominandone i componenti e definendone i rispettivi compensi;
 - p) deliberare eventuali modifiche statuarie, con esclusione di quelle riguardanti le finalità;
 - q) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - r) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge, da regolamenti o dal presente statuto.

Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del



Presidente, salvo che per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), g), n), del comma 2 dell'art. 15, per quali è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, e per quelle di cui alle lettere p) e q) del comma 2 dell'art. 15, per le quali è necessaria la volontà di tutti i membri già nominati.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente quale segretario della riunione.

5. Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più consiglieri, e in ogni altro caso di vacanza, il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione dura in carica per la durata del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; adotta tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi, e nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica di questo non oltre trenta giorni dall'adozione, e comunque nella prima seduta utile.

3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 18 – Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ed è scelto, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, tra soggetti di comprovata competenza manageriale negli ambiti di attività della Fondazione. Ha rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

2. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, ed in particolare del conseguimento dei risultati previsti dal Consiglio d'Amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo di riferimento, nonché del rispetto delle politiche derivanti dal coordinamento del sistema regionale della cultura di cui alla vigente normativa, oltre che dell'efficienza dell'attività della Fondazione. Il Direttore generale è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione e dei risultati artistici, culturali e scientifici della Fondazione e del Museo;

3. In particolare, il Direttore generale:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) predispone e propone al Consiglio il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, gli stanziamenti per le attività istituzionali nonché, di concerto con il direttore museale se esistente, i programmi di attività museale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;

c) nomina e revoca, su conforme deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, il direttore museale, individuandolo tra esperti rinomati e di comprovata competenza;

c) provvede all'assunzione del personale nei limiti dei criteri espressi dal Consiglio d'Amministrazione, della dotazione organica e delle previsioni di bilancio;

d) coordina e dirige l'attività dei dipendenti della Fondazione, i quali sono ad esso subordinati;

e) dà esecuzione, nelle materia di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, adottando tutti gli atti a ciò necessari, ed in particolare provvedendo alla stipula dei contratti con il personale dipendente e con terzi.

4. Il Direttore generale riferisce al Consiglio di amministrazione e al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Partecipanti.

Articolo 19 - Partecipazione alla Fondazione – Collegio dei Partecipanti

1. Qualora più di un soggetto divenga Partecipante alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione istituisce il Collegio dei Partecipanti, costituito da tutti i Partecipanti alla Fondazione, che si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Al partecipante, o al Collegio in caso di pluralità di Partecipanti, spetta il compito di designare un membro all'interno del Consiglio d'Amministrazione, qualora singolarmente o associati i Partecipanti raggiungano una partecipazione al patrimonio della Fondazione non inferiore al 15% del valore iscritto nell'ultimo bilancio, unitamente a contributi al fondo di gestione annualmente non inferiori alla misura definita con la delibera di cui al comma 1 dell'art. 11. Qualora tale partecipazione superi il 25% del patrimonio della Fondazione, e contributi al fondo di gestione annualmente non inferiori alla misura definita con la delibera di cui al comma 1 dell'art. 11, il Partecipante, o il Collegio in caso di pluralità di Partecipanti, designa un ulteriore membro nel Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento per la elezione dei consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti, adottato dal Consiglio di Amministrazione, prevede la formazione di un ufficio elettorale, presieduto dal Presidente della Fondazione, e che la capacità elettorale attiva sia assegnata a ciascuno dei Partecipanti, che si sia giuridicamente impegnato a versare il proprio contributo al Fondo di gestione per tutta la durata del consiglio per il quale le elezioni sono indette, ed in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione, misurata con riguardo ai conferimenti al patrimonio ed alla gestione.
4. Il Collegio formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.
5. Le riunioni del Collegio dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei voti. I voti sono assegnati ai componenti in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un apposito regolamento per la elezione dei consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti.
7. Il Collegio, su convocazione del Presidente della Fondazione, può riunirsi in forma plenaria, quale assemblea di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, gli osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima.

Articolo 20 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, definito dal Consiglio d'Amministrazione, e da questi scelti e nominati su proposta del Presidente tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi dell'archeologia, dell'arte, del collezionismo e della cultura in genere, nonché delle scienze tecnologiche ad essi applicate, con particolare riferimento alle materie d'interesse della Fondazione.
2. Il Comitato tecnico scientifico svolge attività di consulenza in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, esprimendo pareri, non vincolanti, sui programmi, sull'organizzazione delle mostre o manifestazioni, sulle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione, e su tutte le questioni sottoposte a consulto dal Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Comitato tecnico scientifico restano in carica per quattro anni, operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati, e non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività

imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione. L'incarico è onorario, e comporta il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'organo : può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento.

4. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dal medesimo convocato ogni qual volta lo ritenga opportuno nonché per esprimere il parere sul programma di attività della Fondazione.

5. Il Comitato tecnico scientifico si esprime con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 21 - Revisore unico dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Sindaco del Comune di Ercolano, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il compenso del Revisore dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regolamentari.

3. Il Revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio ed il conto consuntivo predisposti dal Direttore generale, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

4. Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito Libro delle Attività e deliberazioni del Revisore.

6. Il Revisore resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 22 - Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con particolare riferimento al lavoro flessibile, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ove esistente.

2. I fondatori di diritto possono contribuire al funzionamento della Fondazione, mediante il distacco di proprio personale, anche per l'incarico di Direttore generale, facendo eccezione, in tal caso, a quanto previsto al precedente art.18.

Art. 23 - Estinzione della Fondazione

1. L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art. 27 del Codice civile comporta la nomina di un liquidatore.

2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo, quanto:

- definito nell'articolo 6 per i beni concessi in uso alla Fondazione che torneranno di diritto in possesso dei soggetti che li hanno conferiti;

- conferito dai fondatori di diritto al fondo di dotazione la cui parte rimanente, esaurita la liquidazione, verrà ripartita nelle stesse proporzioni del conferimento iniziale.

Articolo 24 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.